



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(PROVINCIA DI ROMA)

Deliberazione del Consiglio comunale – Copia

N. 30 del registro DATA 26/05/ 2015	Oggetto:	Approvazione aliquote imposta municipale propria – anno 2015
--	----------	--

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese maggio alle ore 10:00 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed urgente in seconda convocazione.

Risultano presenti e assenti al momento della votazione i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.	BOCCIA PASQUALE		X	10.	LUCATELLI MONIA		X
2.	BARBANTE ROBERTO		X	11.	SERAFINI GIORGIO	X	
3.	SCIAMPICOTTI MARIKA	X		12.	SANTANGELI LUCA		X
4.	QUERINI MAURIZIO	X		13.	FONDI ENRICO	X	
5.	TRINCA VALENTINA	X		14.	GATTA MARIO		X
6.	FEI MAURO	X		15.	ROMEI DANILO		X
7.	SELLATI ROBERTO	X		16.	CRESTINI EMANUELE	X	
8.	FERAZZOLI LUIGI	X		17.	DE SANTIS MAURIZIO	X	
9.	PIZZICONI SIMONE		X				

Assegnati n.	
In carica n.	

Fra gli assenti sono giustificati i signori Consiglieri:

Presenti n.	10
Assenti n.	7

.....
.....
.....
.....
.....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Luigi Ferazzoli nella sua qualità di Presidente del Consiglio
 - Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Stefania Panzironi. La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i signori: Serafini Giorgio, Pizziconi Simone e Romei Danilo

Vista la proposta di delibera sottostilata e dato atto che è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

“IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- l'art. 1, comma 639 della legge 27/12/2013, n. 147, ha istituito *"l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore"*.
- l'art. 1, comma 703, della legge 27/12/2013 n. 147 prevede che *"L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"* di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e art. 2 del D.L. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013;
- l'art. 1, comma 707 della legge 27/12/2013 n. 147, esclude dall'applicazione dell'IMU:
 - l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- l'art. 51 del regolamento comunale sull'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14.07.2014 assimila alle abitazioni principali:
 - a) l'abitazione e le relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non sia locata;
 - b) le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;

- l'art. 1, comma 708 della legge 27/12/2013 n. 147, stabilisce che " *A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*";
- l'art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n.228 (legge di stabilità 2013),:
 - *lett. a)* ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
 - *lett. f)* ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
 - *lett. g)* ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO il [D.L. n. 4 del 24/01/2015](#) che, in materia di IMU per i terreni agricoli, stabilisce che:

- **1.** *A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:*
 - a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui [all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica \(ISTAT\)](#);*
 - b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT;*
- **2.** *L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.*

CONSIDERATO che il Comune di Rocca di Papa, in base all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) viene classificato Comune Parzialmente Montano e pertanto i terreni agricoli ricadenti nel territorio sono soggetti al pagamento dell'IMU per l'anno 2015;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

PRESO ATTO dell'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 come da Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica, sul Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs 28/09/1998 n. 360. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 11/06/2014 che ha determinato per l'anno 2014 le aliquote dell'imposta municipale propria;

Visto il Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14.07.2014;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto lo Statuto del Contribuente;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta in esame, dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 come segue:

- **ALIQUOTA DI BASE: 1,06%** da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,5%**

2) Di dare atto che l'imposta municipale propria non si applica:

- all'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE a condizione che non risultino locate;

- 3) Di determinare, anche per i fabbricati del gruppo catastale "D" l'aliquota di base nella misura del 1,06%, specificando che il gettito di tali fabbricati calcolato ad aliquota standard dello 0,76% è riservato allo Stato;
- 4) Di determinare l'aliquota IMU pari a 1,06% anche per l'abitazione concessa ad uso gratuito ai figli e genitori che la utilizzano come abitazione principale;
- 5) Di determinare l'aliquota IMU pari a 0,76% per i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale non condotti o posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29/03/2004 n. 99 iscritti nella previdenza agricola;
- 6) Di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati in € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza del suo ammontare;
- 7) Di dare atto che dette aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- 9) Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del D.L. 102/2013 convertito con modificazione con Legge dalla Legge 28/10/2013, n. 124;
- 10) Di inviare, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011, la presente deliberazione per via telematica nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico.

.....

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 26/05/2015

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria – anno 2015

Verbale di seduta

Il Presidente dà la parola all'assessore QUERINI che illustra ampiamente l'argomento.

- Entra in aula il capogruppo Crestini risultano pertanto essere presenti in proseguimento di seduta n. 10 consiglieri comunali

Prende la parola proprio il capogruppo CRESTINI che vuole sapere come mai l'Amministrazione non abbassa mai le aliquote delle tasse? Diciamo sempre che i cittadini non che la fanno, eppure non abbattiamo mai le nostre richieste nei loro confronti. Preannuncia il voto contrario alla proposta di deliberazione.

L'assessore QUERINI rispondendo alle critiche avanzate dal capogruppo Crestini fa presente che quello che lui chiede non si può fare in quanto il momento di difficoltà che viviamo, come è di pubblico dominio, è talmente grave che dire di abbassare le tasse e i tributi sarebbe solo prendere in giro i cittadini.

Il capogruppo FONDI preannuncia il voto contrario suo e del gruppo che rappresenta perché la pressione fiscale è troppo alta ed è diventata davvero un problema, perché non si fa nulla per abbassarla? Questa Maggioranza non si impegna a sufficienza.

Non essendoci altri consiglieri che chiedono di intervenire il Presidente invita il Consiglio a passare alla votazione della proposta di delibera e, assistito dai signori scrutatori, ne proclama il seguente risultato:

PRESENTI: N. 10
FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI N. 2 (Crestini e Fondi)

Il Consiglio approva

Dopodichè, ritenendo l'urgenza di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento approvato, il PRESIDENTE invita il Consiglio a votare per l'immediata esecutività dell'atto che riporta la seguente votazione

PRESENTI: N. 10
FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI N. 2 (Crestini e Fondi)

Il Consiglio approva

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to **Luigi Ferazzoli**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Stefania Panzironi

E' copia conforme all'originale.

li 22 giugno 2015

IL SEGRETARIO
Stefania Panzironi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line – sito ufficiale del comune il 22 giugno 2015 per rimanervi quindici giorni consecutivi

Li 22 giugno 2015

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO INCARICATO
(Rita Martelli)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefania Panzironi

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO